

## Novità fiscali del 3 novembre 2011, a fine mese scade l'acconto delle imposte per l'anno 2011

Publicato il 3 novembre 2011

autovetture (ed altre unità di trasporto) prese a noleggio utilizzate all'estero: chiarimenti in dottrina; pratiche commerciali scorrette: tre pronunce della Corte di giustizia Ue; comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria; regolamentazione finanziaria delle PMI: l'equo equilibrio tra trasparenza e semplificazione; al via il saldo dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP per l'anno 2011; Abruzzo: a fine anno cessa la sospensione degli adempimenti fiscali

### Indice:

- 1) Autovetture (ed altre unità di trasporto) prese a noleggio utilizzate all'estero: chiarimenti in dottrina**
- 2) Pratiche commerciali scorrette: tre pronunce della Corte di giustizia Ue**
- 3) Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria**
- 4) Regolamentazione finanziaria delle PMI: l'equo equilibrio tra trasparenza e semplificazione**
- 5) Al via il saldo dell'acconto Irpef, Ires ed Irap per l'anno 2011**
- 6) Abruzzo: a fine anno cessa la sospensione degli adempimenti fiscali**

### **1) Autovetture (ed altre unità di trasporto) prese a noleggio utilizzate all'estero: Chiarimenti in dottrina**

Ai fini della problematica Iva sull'acquisizione a noleggio di veicoli all'estero o presi a noleggio in Italia ed utilizzati all'estero rileva la distinzione tra noleggio a lungo o a breve termine, quindi è determinante la durata del servizio.

Lo ha precisato la **Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro** nel **parere n. 23 del 02 novembre 2011**, con la quale ha illustrato le novità introdotte dal regolamento UE n. 282/2011.

Viene, quindi, evidenziata la complessità della disciplina Iva concernente l'attività di noleggio e di locazione, anche finanziaria ("leasing"), di mezzi di trasporto (navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari ecc.), peraltro oggetto di chiarimento da parte delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 37, 41 e 43 del 2011.

### **Nozione di mezzo di trasporto**

Sono considerati "mezzi di trasporto" quei veicoli, motorizzati o no, e gli altri dispositivi e le attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all'altro, che possono

essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto, mentre non rientrano tra detti beni i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container (art. 38 del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011).

Ad es., costituiscono “mezzi di trasporto”:

- i veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;
- i rimorchi e i semirimorchi;
- i vagoni ferroviari;
- le navi;
- gli aeromobili;
- i veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
- i trattori e altri veicoli agricoli;
- i veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili.

Ai fini del relativo trattamento fiscale, viene prima rimarcata la distinzione tra la nozione di locazione o noleggio in relazione alla durata delle relative prestazioni di servizi, a lungo termine o a breve termine.

### **Durata del noleggio**

In particolare:

- per “noleggio non a lungo termine” viene inteso il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a 30 giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a 90 giorni (art. 7, comma 1, lettera g, del D.P.R. n. 633 del 1972);
- in tutte le restanti ipotesi, si viene a configurare, invece, la prestazione di “noleggio a lungo termine”.

La durata del possesso o dell’uso ininterrotto di un mezzo di trasporto è fissata dal contratto concluso tra le parti, ma può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva degli stessi (art. 39 del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011).

Nel caso in cui, poi, vengano conclusi contratti consecutivi tra le parti (si considerano tali anche un contratto e le sue proroghe), la durata del noleggio corrisponde a quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista (art. 39, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011).

Nell’ipotesi in cui i mezzi di trasporto sono diversi, i contratti consecutivi conclusi tra le stesse

parti non si considerano “consecutivi” ai fini della determinazione del possesso (art. 39, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011), per cui, in questa ipotesi, non si somma la durata dei diversi contratti.

Infine, viene evidenziato che non si considera superata la durata stabilita dal contratto laddove il superamento sia causato da forza maggiore, quindi per le cause estranee alla volontà delle parti (es. avaria del mezzo di trasporto).

### **Disciplina Iva nei noleggi a breve termine**

Prestazioni di locazione e noleggio a breve termine:

I corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di locazione e di noleggio (canoni di noleggio o di locazione, canoni di “leasing”) sono rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato allorché si verificano le seguenti situazioni (art. 7-quater, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 633/1972):

- i mezzi di trasporto, messi a disposizione del destinatario in Italia, sono utilizzati all’interno del territorio della Comunità;
- i mezzi di trasporto, messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità sono utilizzati in Italia.

Il luogo in cui il mezzo di trasporto viene materialmente messo a disposizione del destinatario corrisponde a quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso (art. 40 del regolamento UE n. 282/2011).

### **Disciplina Iva nei noleggi a lungo termine**

Le prestazioni di servizi riguardanti la locazione e noleggio a lungo termine nei confronti di soggetti passivi Iva:

- sono territorialmente rilevanti in Italia se il committente è ivi stabilito;
- sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA qualora il committente è estero ciò in base alla (regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972).

Se il noleggio a lungo termine è reso a committenti non soggetti passivi Iva, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 7-sexies, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972 le seguenti operazioni:

- noleggi di mezzi di trasporto rese da soggetti stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi Iva e da questi ultimi utilizzate nel territorio della Comunità;
- locazioni di mezzi di trasporto rese da soggetti passivi Iva stabiliti al di fuori del territorio della Comunità nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva e utilizzate in Italia.

Il luogo di utilizzo del servizio, la cui individuazione viene ritenuta indispensabile ai fini della determinazione della rilevanza territoriale Iva delle prestazioni di servizi in questione, è dato dal

luogo di permanenza del mezzo di trasporto con riferimento alla durata totale della locazione.

Pertanto, secondo la Fondazione Studi, nel caso in cui vi sia un utilizzo misto del mezzo di trasporto, dentro e fuori il territorio comunitario o nazionale, e ciò rilevi ai fini di una diversa tassazione Iva, va determinata la quota parte riferibile a ciascuno di essi.

### **Noleggìo unità da diporto**

Riguardo la concessione in locazione, anche finanziaria, o in noleggìo delle unità da diporto, viene precisato che, mancando le prove certe sull'effettivo utilizzo dell'unità da diporto, la parte del canone di locazione rilevante per l'Iva riferibile all'utilizzo fatto in ambito comunitario viene determinata in proporzione al periodo di permanenza nelle acque territoriali comunitarie rispetto alla durata totale della locazione o del noleggìo, attraverso l'impiego di apposite percentuali presuntive di tassazione (C.M. n. 49/2002, la cui validità è stata confermata dalla C.M. n. 37 del 2011 nonché dalla C.M. n. 41 del 2011).

### **Non imponibilità**

Per i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli viene prevista, in virtù dell'art. 9, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, l'applicazione del regime di non imponibilità sulla parte del corrispettivo rilevante ai fini Iva nel territorio dello Stato qualora i mezzi di trasporto siano adibiti:

- al trasporto di persone eseguito in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto;

- al trasporto di beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea nonché in importazione definitiva, purché, in quest'ultimo caso, i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati ad Iva a norma del comma 1 dell'art. 69.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8-bis), primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972, la non imponibilità si applica anche alla locazione e al noleggìo di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione di navi ed aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica nonché di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali (cioè, in sostanza, alle navi e agli aeromobili di cui alle lettere a, b e c, comma 1, dello stesso art. 8-bis).

### **Locazione di veicoli senza conducente**

Infine, la Fondazione Studi rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del dell'art. 23, comma 42, del D.L. n. 98 del 2011 (convertito dalla Legge n. 111/2011), riguardo l'attività di locazione di veicoli senza conducente, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), è stato eliminato l'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale. Pertanto, in base alla nuova normativa i soggetti che esercitano tale attività sono tenuti esclusivamente ad emettere fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, con una notevole semplificazione degli adempimenti rispetto al passato.

Peraltro, gli estremi identificativi di tale contratto vanno indicati nella fattura emessa dopo il pagamento, ciò ai sensi di quanto dispone l'art. 23, comma 42, lettera b) del citato D.L. n. 98 del 2011 (cd. prima manovra estiva).

## **2) Pratiche commerciali scorrette: Tre pronunce della Corte di giustizia Ue**

Da valutare per singolo caso il grado di scorrettezza per le ipotesi non vietate.

**Assonime**, con la **circolare n. 28 del 02 novembre 2011**, ha illustrato le tre pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia in materia di pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori.

Le prime due pronunce analizzate, relative alle cause C-540/08 e C-288/10, sanciscono l'incompatibilità con il diritto europeo di normative nazionali che vietano di per sé, come lesive degli interessi economici dei consumatori, pratiche commerciali non incluse dalla direttiva nell'elenco delle pratiche sempre vietate.

La direttiva segue un approccio di armonizzazione completa:

Per le pratiche che non sono indicate come vietate, i sistemi giuridici degli Stati membri devono prevedere la valutazione caso per caso della scorrettezza, sulla base dei criteri generali indicati dalla direttiva.

La terza pronuncia, sulla causa C-122/10, riguarda una particolare forma di comunicazione commerciale (l'invito all'acquisto) per la quale la direttiva prevede obblighi di informazione al consumatore particolarmente stringenti.

A parere di Assonime, la Corte perviene a una definizione ampia della nozione di invito all'acquisto, mentre mostra una certa flessibilità sugli obblighi informativi che ne conseguono, in attuazione del principio di proporzionalità.

## **3) Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, ha convocato il 2 Novembre 2011, alle ore 15, al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria.

Lo ha reso noto con il proprio **comunicato stampa n. 170 del 02 novembre 2011**.

Fanno parte del CSSF il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il Direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli, il Presidente dell'Isvap Giancarlo Giannini, il Presidente della Consob Giuseppe Vegas.

#### **4) Regolamentazione finanziaria delle PMI: l'equo equilibrio tra trasparenza e semplificazione**

La previsione di una regolamentazione sostenibile per le PMI è attualmente al centro di un dibattito al quale hanno contribuito autorevoli organismi e istituzioni nazionali e internazionali tra cui il G20, la Commissione Europea e la Banca Mondiale.

Partendo da tali temi, la decima conferenza annuale della Federazione dei Commercialisti nell'area del Mediterraneo (FCM), programmata a Roma il 5 dicembre 2011, sarà dedicata alle PMI e al difficile equilibrio tra le esigenze di trasparenza e quelle della semplificazione.

Gli oneri e gli adempimenti sono, infatti, considerati l'ostacolo principale dalle PMI, ancora più delle possibilità di accesso al credito.

Da una parte, sono evidenti i vantaggi offerti da una maggiore trasparenza, in termini di maggiori possibilità di accedere ai finanziamenti e miglioramento della capacità di gestione; dall'altra, esiste il rischio che previsioni troppo onerose possano disincentivare le PMI a conformarsi alla regolamentazione.

#### **5) Al via il saldo dell'acconto Irpef, Ires ed Irap per l'anno 2011**

Da 1 novembre 2011 decorrono i termini per effettuare il versamento dell'acconto Irpef, Ires ed Irap dovuto per l'anno 2011.

Per le persone fisiche l'**acconto Irpef** è stabilito nella misura del 99%; per i soggetti Ires è stabilito nella misura del 100%; l'**acconto Irap** per le persone fisiche e società di persone è previsto nella misura del 99%; per i soggetti Ires l'acconto IRAP è stabilito nella misura del 100%.

Le persone fisiche devono versare, entro il 30 novembre 2011, il secondo acconto previsto nella misura del 59,40% (60% del 99%).

Le società di capitali devono versare, entro l'11° mese dell'esercizio il secondo acconto nella misura del 60%.

Secondo quanto reso noto dal comunicato stampa diffuso il 23 giugno 2011 dal Ministero dell'Economia e il Dipartimento delle Finanze, nella determinazione della seconda o unica rata dell'acconto Irap dovuto per il 2011, occorre tenere presente l'incremento automatico dell'aliquota (in misura pari allo 0,15%) nelle Regioni in deficit sanitario (Campania, Molise e Calabria).

#### **Rideterminazione degli acconti**

Nella determinazione dell'acconto dovuto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle seguenti disposizioni:

- art. 5, c. 1 del D.L. 1/07/2009, n. 78 (agevolazione Tremonti-ter);
- art. 4, c. 2 del D.L. 25/03/2010, n. 40 (Tremonti-tessile);
- art. 42 D.L. 31/05/2010, n. 78 (reti d'impresa);
- art. 2, c. 228 L. 23/12/2009, n. 191 (imposta sostitutiva per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo nella Provincia di L'Aquila);
- art. 15, c. 10 del D.L. n. 185/2008, conv. L. 2/2009 (chi ha provveduto ad affrancare marchi e avviamento).

Pertanto, le imprese che hanno beneficiato della detassazione nel corso del 2010, devono rideterminare l'Irpef/Ires relativa al 2010, sulla quale commisurare l'acconto "storico" 2011, senza tenere conto di tali incentivi.

Così come chi utilizza il cd. criterio previsionale, avendo fruito dell'agevolazione nel corso del periodo d'imposta 2011, non può tenerne conto in sede di calcolo dell'acconto Irpef/Ires, in relazione a tale periodo.

### **Acconto cedolare secca**

Riguardo la locazione degli immobili, la cd. cedolare secca deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo).

Per il 2011, l'acconto deve essere versato nella misura dell'85%.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell'acconto Irpef, e quindi in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l'importo è inferiore a euro 257,52. Se l'importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:

la prima, del 40%, entro il 6 luglio 2011 oppure entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse

la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.

In particolare:

- Il primo acconto da versare entro il 6 luglio è dovuto per i contratti in corso al 31 maggio e non è dovuto per i contratti che decorrono dal 1° giugno;
- l'acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto per i contratti che decorrono tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2011.

L'acconto non deve essere versato per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011.

A partire dal 2012 l'acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell'anno precedente.

## **6) Abruzzo: A fine anno cessa la sospensione degli adempimenti fiscali**

Restano solo due mesi per gli adempimenti fiscali, differenti dagli appuntamenti in cassa, rinviati a favore dei contribuenti della zona maggiormente colpita dal terremoto.

Gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, sospesi in Abruzzo a causa del terremoto del 6 aprile 2009, dovranno essere assolti, entro il 31 dicembre 2011, anche nelle zone più colpite dal sisma, ovvero nei comuni del cd. "cratere".

Difatti, il **provvedimento** datato **02 novembre 2011 del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, modificando il precedente documento del 23 novembre 2010, indica le modalità applicative del nuovo termine, "subentrato" alla vecchia scadenza del 31 gennaio 2011, corretta dall'ulteriore rinvio previsto dal "milleproroghe" (D.L. n. 225/2010, art. 2, comma 3-quater).

L'appuntamento riguarda i contribuenti per i quali versamenti e adempimenti erano stati sospesi:

- Fino al 30 giugno 2010, con esclusione degli istituti di credito e assicurativi;
- fino al 20 dicembre 2010 (persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo nonché per le persone giuridiche con volume d'affari non superiore a 200mila euro).

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l